

Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE: 20149 MILANO - VIA IGNAZIO GARDELLA 2

CAPITALE SOCIALE EURO 67.378.924 INTERAMENTE VERSATO

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE

DI MILANO 01329510158 – R.E.A. N. 54871

ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZ. I – N. 1.00014

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO VITTORIA ASSICURAZIONI

ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 22 febbraio 2017

Modificata con delibera del 15 marzo 2017



Sommario

| | |
|---|----|
| 1. PREMESSA | 2 |
| 2. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA | 2 |
| 3. DEFINIZIONI | 3 |
| 4. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE | 4 |
| 4.1. Definizione di Parti Correlate..... | 4 |
| 4.2. Funzione preposta all'identificazione delle Parti Correlate | 5 |
| 5. ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE..... | 5 |
| 5.1. Gruppo Istruttorio | 5 |
| 5.2. Analisi preventiva delle Operazioni | 5 |
| 5.3. Comitato Parti Correlate | 7 |
| 6. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA..... | 7 |
| 6.1. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione | 7 |
| 6.2. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea | 8 |
| 6.3. Informativa periodica agli organi sociali | 8 |
| 6.4. Remunerazioni | 8 |
| 7. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA..... | 9 |
| 7.1. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di minore rilevanza | 9 |
| 7.2. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di minore rilevanza di competenza dell'Assemblea | 10 |
| 7.3. Informativa periodica agli organi sociali | 10 |
| 7.4. Remunerazioni | 10 |
| 8. DELIBERE QUADRO | 10 |
| 9. CASI E FACOLTA' DI ESCLUSIONE | 10 |
| 9.1. Operazioni di importo esiguo..... | 10 |
| 9.2. Operazioni ordinarie..... | 11 |
| 9.3. Operazioni compiute dalla Società con società controllate e collegate | 11 |
| 9.4. Deliberazioni assembleari relative ai compensi | 12 |
| 9.5. Piani di compensi e remunerazioni | 12 |
| 9.6. Istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza | 12 |
| 10.CASI DI URGENZA..... | 12 |
| 11.OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE | 12 |
| 12.INFORMAZIONE AL PUBBLICO | 13 |
| 12.1. Operazioni di minore rilevanza | 13 |
| 12.2. Operazioni di maggiore rilevanza | 13 |
| 12.3. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF | 14 |
| 12.4. Informazione periodica..... | 14 |
| 12.5. Stoccaggio | 14 |
| 13.MODIFICHE E INTEGRAZIONI | 14 |

1. PREMESSA

La presente procedura (nel seguito la “Procedura”) viene redatta in adempimento a quanto disposto dall’art. 2391-*bis* del Codice Civile e dalla Deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (nel seguito “Regolamento Consob”), tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti contenuti nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683.

La presente procedura ha la finalità, secondo i principi indicati nel Regolamento Consob, di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e viene redatta in coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall’art. 154-*bis* del Testo Unico.

In particolare la procedura:

- a) identifica le operazioni di maggiore rilevanza;
- b) identifica i casi di esenzione ai quali Vittoria Assicurazioni S.p.A. vuole fare ricorso;
- c) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob;
- d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate;
- e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l’esecuzione delle stesse;
- f) indica le eventuali scelte alternative effettuate da Vittoria Assicurazioni S.p.A. con riguardo alle opzioni rimesse alle società dalle disposizioni del Regolamento Consob.

La presente Procedura si raccorda con la “Politica delle Operazioni Infragrupo” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 30 del 26 ottobre 2016.

La presente procedura si applica anche alle operazioni con parti correlate di Vittoria Assicurazioni S.p.A. poste in essere da società controllate dalla stessa.

Le disposizioni del Regolamento Consob non si applicano a soggetti diversi dalle parti correlate di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

2. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2017, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate. Essa entra in vigore il 22 febbraio 2017 e sostituisce quella precedentemente in vigore, adottata in data 10 novembre 2010 e successivamente aggiornata.

Il Collegio Sindacale, che ha l’obbligo di vigilare sulla conformità della procedura adottata ai principi indicati nel Regolamento Consob nonché sulla loro osservanza, riferendone all’assemblea ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile ovvero dell’art. 153 del TUF, ha espresso il proprio parere positivo in merito in data 16 febbraio 2017.

La procedura è coordinata con le procedure amministrative e contabili previste dall’art. 154-*bis* del Testo Unico.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'onere di aggiornare e/o integrare la procedura nei casi di modifiche alla vigente normativa o di cambiamenti nelle prassi aziendali.

La Funzione Societario (Funzione aziendale preposta) provvede alla diffusione della procedura ai soggetti interessati, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La procedura è pubblicata nell'apposita pagina della Sezione *governance* del sito istituzionale www.vittoriaassicurazioni.com, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile.

3. DEFINIZIONI

“Amministratori indipendenti”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e dal Codice di Autodisciplina così come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A. e descritti nell'Allegato 1 della presente procedura.

“Amministratori non correlati”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e delle sue parti correlate.

“Gruppo Istruttorio”: comitato costituito a livello aziendale e composto dai Responsabili della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e delle funzioni Societario, Compliance e Risk Management.

“Comitato Parti Correlate”: comitato composto da almeno 3 amministratori indipendenti, istituito ai sensi del Regolamento Consob .

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligati.

“Elenco delle Parti Correlate”: l'elenco dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, individuate come parti correlate della Società.

“Funzione presposta”: la Funzione Societario della Società.

“Politica delle Operazioni Infragrupo”: la Politica approvata dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Ivass n. 30 del 26 ottobre 2016 in materia di vigilanza sulle operazioni infragrupo e sulle concentrazioni dei rischi.

“Operazione con parte correlata” o “Operazione”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

“Operazioni di importo esiguo”: le Operazioni il cui controvalore non sia superiore alle soglie individuate dall'art. 9.1 della presente Procedura.

“Operazioni di maggiore rilevanza”: le Operazioni con parti correlate, individuate nell'allegato n. 1 alla presente procedura, per le quali almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Consob, risulti superiore alle soglie ivi previste.

“Operazioni di minore rilevanza”: le Operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza descritte nel capitolo 4.2.3. e dalle operazioni di

importo esiguo individuate ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Consob e definite nell'arti. 9.1. della presente Procedura.

“Operazioni ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e delle sue società controllate;

“Parti correlate”: i soggetti e le operazioni definiti come tali nell'Allegato 1 del regolamento Consob, richiamato al punto 4.1. della presente Procedura;

“Proponente” o “Funzione Proponente”: il responsabile della Direzione/Divisione della Società o il Responsabile della società controllata nel cui ambito di attività rientra la competenza per l'esecuzione di un'Operazione

“Regolamento Consob” o “Regolamento: il Regolamento Operazioni con parti correlate emanato con Delibera n.17221 del 12.3.2010;

“Regolamento Emittenti”: regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

“Società collegate”: le società sulle quali Vittoria Assicurazioni S.p.A. esercita un'influenza notevole ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile.

“Società controllate”: le società controllate da Vittoria Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

“TUF”: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

4. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

4.1. Definizione di Parti Correlate

Ai fini della presente Procedura un soggetto è una “parte correlata” di Vittoria Assicurazioni S.p.A. se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della Società;
- c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del Regolamento Consob i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del TUF, che siano parti correlate di Vittoria Assicurazioni S.p.A., forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al

fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

4.2. Funzione preposta all'identificazione delle Parti Correlate

La Funzione Societario è la funzione aziendale preposta ad individuare le parti correlate di Vittoria Assicurazioni: essa è quindi responsabile della tenuta, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, di un elenco dei soggetti da considerare Parti Correlate della Società.

In particolare identifica in via continuativa i soggetti, persone fisiche e giuridiche, da iscrivere nell'elenco delle Parti Correlate, ai fini dell'aggiornamento, della validazione, della conservazione e della diffusione dell'elenco stesso.

A tale scopo la Funzione Societario effettua una ricognizione, con cadenza trimestrale, finalizzata a raccogliere le informazioni utili ad identificare le parti correlate per il tramite degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Vittoria Assicurazioni e della sua controllante nonché a procedere all'aggiornamento delle informazioni relative alle stesse.

Nell'attività di individuazione delle Parti Correlate, la Funzione Societario si avvale del supporto della Funzione di Compliance.

Con cadenza trimestrale, la Funzione Societario diffonde l'elenco aggiornato delle Parti Correlate in ambito aziendale (Direzioni e Divisioni della Società) ed alle società controllate (Amministratori Delegati).

Ciascuna Direzione e Divisione della Società nonché ciascuna società controllata ha l'onere di adottare le procedure organizzative idonee ad ottemperare alle disposizioni della presente procedura.

5. ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1. Gruppo Istruttorio

Il Gruppo Istruttorio è costituito dai responsabili delle funzioni aziendali: Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Compliance, Risk Management e Societario.

Il Gruppo istruttorio ha il compito di esaminare preventivamente le Operazioni proposte dalle Direzioni/Divisioni della Compagnia e dalle sue società controllate al fine di individuare l'iter autorizzativo dell'operazione, verificando la competenza per l'approvazione dell'Operazione e la necessità di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate della Compagnia.

5.2. Analisi preventiva delle Operazioni

Il responsabile della Direzione/Divisione della Compagnia o il Responsabile della società controllata nel cui ambito di attività rientra la competenza per l'esecuzione di un'Operazione (il Proponente), una volta verificato che la controparte della stessa è inclusa nell'elenco delle Parti Correlate, informa preventivamente il Responsabile della Funzione Societario dell'intenzione di porre in essere l'Operazione attraverso una comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- la tipologia, l'oggetto e il controvalore dell'Operazione;
- le modalità e i termini dell'Operazione;

- la natura della correlazione.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Responsabile della Funzione Societario sottopone senza indugio l'Operazione al Gruppo Istruttorio al fine di identificare le caratteristiche dell'operazione, garantendo l'adeguato coinvolgimento degli Organi Sociali, coordinando il processo di realizzazione dell'operazione nonché la predisposizione, trasmissione e conservazione delle informative e della documentazione rilevante.

In particolare il Gruppo Istruttorio per la realizzazione delle Operazioni Infragruppo:

A) nell'ambito della fase di configurazione dell'operazione:

- (i) individua la fattispecie dell'operazione;
- (ii) determina la tipologia di controparte;
- (iii) rileva se l'Operazione deve essere sottoposta all'esame del Comitato Parti Correlate ai sensi della presente Procedura o se la stessa rientra in uno dei casi di esenzione previsti al successivo Capitolo 9;
- (iv) rileva il criterio utilizzato per la determinazione delle condizioni e del prezzo di mercato;
- (v) verifica se l'operazione è soggetta alle ulteriori disposizioni disciplinate dalle politiche della Compagnia (es. Politica delle Operazioni Infragruppo, Politica sulle Partecipazioni, Politica di Concessione dei Prestiti, Politica di Remunerazione, ecc.);
- (vi) rileva se l'operazione è collegata ad altre da un'unicità temporale, funzionale o programmatica (cd. operazioni frazionate);
- (vii) definisce la rilevanza e la significatività dell'Operazione;
- (viii) rileva, dalla valutazione della Funzione di Compliance, con il supporto della Funzione di Risk Management l'eventuale Rischio di Non Conformità alle Norme attuale e prospettico;

B) Nell'ambito del coordinamento del processo di realizzazione:

- (i) garantisce l'attuazione dell'operatività di cui alla presente Procedura e l'esecuzione dei controlli inerenti i limiti operativi differenziati per tipologia di controparte e fattispecie di operazione previsti dalla Politica delle Operazioni Infragruppo approvata ai sensi del Regolamento Ivass n. 30;
- (ii) valuta, attraverso il Responsabile della Funzione di Risk Management e il Responsabile della Funzione di Compliance, i rischi connessi all'operazione, l'allineamento con la propensione al rischio della Società e la situazione di solvibilità;
- (iii) valuta, attraverso la Funzione di Compliance, la conformità ai criteri e le procedure stabiliti nella presente Procedura e nella Politica delle Operazioni Infragruppo;

C) nell'ambito della fase di gestione delle informative e della documentazione, garantisce:

- (i) tramite la Funzione Societario, la comunicazione alla Direzione/Divisione aziendale competente in merito all'esito del processo autorizzativo, dandone anche comunicazione ai Responsabili della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, della Funzione Risk Management e della Funzione Compliance;
- (ii) tramite la Funzione Societario, la conservazione del verbale di approvazione e di tutte le evidenze documentali rilevanti prodotte;
- (iii) le informative interne, con particolare riferimento a quelle verso gli Organi Sociali, ed esterne destinate all'Autorità di Vigilanza ed al pubblico.

5.3. Comitato Parti Correlate

Le Operazioni che non rientrano nei casi di esclusione previsti al successivo Capitolo 9 vengono sottoposte alla valutazione preventiva del Comitato Parti Correlate.

Il Comitato è composto da tre amministratori indipendenti non esecutivi, nominati con delibera consiliare e ha il compito di esaminare preventivamente le operazioni con parti correlate che gli vengono sottoposte dalle competenti strutture aziendali e formulare pareri sul compimento delle stesse.

Nell'espletamento delle proprie mansioni il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie allo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Allo scopo, all'atto della nomina del Comitato, il Consiglio attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale.

Qualora venga sottoposta all'esame del Comitato un'operazione in cui uno dei componenti del Comitato stesso sia parte correlata, tale componente non parteciperà alla formulazione del parere e l'operazione sarà esaminata dagli altri componenti con l'ausilio di un altro amministratore indipendente, individuato nell'amministratore indipendente con la maggiore anzianità di carica.

6. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

6.1. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione

Salvo che si tratti di operazioni la cui approvazione compete all'Assemblea, le Operazioni di maggiore rilevanza sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Allo scopo, qualora, in esito alle valutazioni del Gruppo Istruttorio, l'Operazione si configuri come operazione di maggiore rilevanza, il Responsabile della Funzione Societario informa senza indugio il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Presidente del Comitato Parti Correlate sull'intenzione di porre in essere l'Operazione stessa.

In relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'operazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che i membri del Comitato Parti Correlate siano coinvolti, ove possibile, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere

informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Ai membri del Comitato Parti Correlate viene inviata tutta la documentazione necessaria per l'analisi dell'operazione, dalla quale risultino in particolare: la descrizione dettagliata dell'operazione, con indicazione dei termini e delle condizioni della stessa, la natura della correlazione, il procedimento valutativo seguito nella fase istruttoria, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

La documentazione recante informazioni complete e adeguate per la valutazione dell'Operazione deve essere anticipata ai membri del Comitato Parti Correlate almeno 5 giorni prima della riunione convocata per la formulazione del parere, salvo ragioni di urgenza condivise all'unanimità dai membri del Comitato.

Il parere formulato dal Comitato deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla Funzione Societario, che cureranno che lo stesso venga messo a disposizione di tutti gli Amministratori con congruo anticipo, possibilmente di almeno 2 giorni, rispetto alla riunione consiliare convocata per l'approvazione dell'Operazione, unitamente alla documentazione recante informazioni complete e adeguate per la valutazione dell'Operazione già fornita al Comitato.

Per l'esecuzione delle Operazioni di maggiore rilevanza il parere favorevole del Comitato Parti Correlate è vincolante.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere favorevole condizionato, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'operazione nel rispetto delle condizioni poste dal Comitato. In tale caso, nell'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione dell'Operazione, deve essere data evidenza sull'effettivo rispetto di tali condizioni.

I verbali delle deliberazioni consiliari di approvazione dell'operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea

Qualora un'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente articolo 6.1.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante relativamente alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea.

6.3. Informativa periodica agli organi sociali

Fermi restando gli obblighi di informativa al pubblico previsti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob, l'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza trimestrale, una completa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Dirigente preposto relativamente alle modalità di esecuzione delle Operazioni di maggiore rilevanza approvate.

6.4. Remunerazioni

Per quanto riguarda le operazioni di maggiore rilevanza riguardanti remunerazioni o benefici economici attribuiti, sotto qualsiasi forma, ad amministratori e a dirigenti con

responsabilità strategiche, diversi da quelli esclusi dalla presente procedura e illustrati al Capitolo 9, viene applicata la procedura illustrata nel presente Capitolo.

7. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

7.1. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di minore rilevanza

Le Operazioni di minore rilevanza sono deliberate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente pro-tempore nonché nei limiti di competenza definiti dalla Politica delle Operazioni Infragrupo, previo parere del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Allo scopo, al termine delle valutazioni compite dal Gruppo Istruttorio, il Responsabile della Funzione Societario informa senza indugio l'Amministratore Delegato ed il Presidente del Comitato Parti Correlate sull'intenzione di porre in essere l'Operazione.

Ai membri del Comitato Parti Correlate viene inviata tutta la documentazione necessaria per l'analisi dell'operazione, dalla quale risultino in particolare: la descrizione dettagliata dell'operazione, con indicazione dei termini e delle condizioni della stessa, la natura della correlazione, il procedimento valutativo seguito nella fase istruttoria, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

La documentazione recante informazioni complete e adeguate per la valutazione dell'Operazione deve essere anticipata ai membri del Comitato Parti Correlate almeno 5 giorni prima della riunione convocata per la formulazione del parere, salvo ragioni di urgenza condivise all'unanimità dai membri del Comitato.

Per l'esecuzione delle Operazioni di minore rilevanza il parere del Comitato Parti Correlate non è vincolante.

Il parere formulato dal Comitato deve essere trasmesso all'Amministratore Delegato e al Responsabile della Funzione Societario, che ne curerà la trasmissione all'organo competente per l'approvazione dell'operazione. In particolare:

- a) se l'approvazione dell'operazione non rientra nelle competenze del Consiglio, in caso di parere favorevole del Comitato Parti Correlate, la Funzione Societario provvede a trasmettere tale parere al Responsabile della Direzione/Divisione o società controllata competente per l'operazione, il quale, a sua volta, riferirà successivamente alla Funzione Societario in merito all'esecuzione dell'operazione, ai fini dell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

In caso di parere non favorevole del Comitato Parti Correlate, la competenza per la decisione viene rimessa al Consiglio di Amministrazione, in accordo con quanto previsto al seguente punto b);

- b) se l'approvazione dell'operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, la Funzione Societario informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini della convocazione del Consiglio stesso. Il parere del Comitato Parti Correlate viene messo a disposizione di tutti gli Amministratori con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla riunione consiliare convocata per l'approvazione dell'Operazione, salvo motivate ragioni di urgenza, unitamente alla documentazione recante informazioni complete e adeguate per la valutazione della stessa già fornita al Comitato.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento

dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora l'operazione venga approvata in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, la deliberazione deve illustrare le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

7.2. Valutazione ed approvazione delle Operazioni di minore rilevanza di competenza dell'Assemblea

Qualora un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente articolo 7.1.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante relativamente alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea.

7.3. Informativa periodica agli organi sociali

Fermi restando gli obblighi di informativa al pubblico previsti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob, il l'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza trimestrale, una completa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Dirigente preposto relativamente alle modalità di esecuzione delle Operazioni di maggiore rilevanza approvate.

7.4. Remunerazioni

In merito ad operazioni di minore rilevanza riguardanti remunerazioni o benefici economici attribuiti, sotto qualsiasi forma, ad amministratori e a dirigenti con responsabilità strategiche, diversi da quelli esclusi dalla presente procedura e illustrati al Capitolo 9, il parere preventivo deve essere espresso dal Comitato Nomine e Remunerazioni in luogo del Comitato Parti Correlate.

8. DELIBERE QUADRO

Non sono previste delibere quadro per determinate categorie di operazioni.

9. CASI E FACOLTA' DI ESCLUSIONE

Fermi restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, di fornire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale le informazioni previste dall'art. 5, comma 8 del Regolamento Consob, la presente Procedura non si applica alle seguenti fattispecie di Operazioni con parti correlate.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Non sono soggette alla presente procedura le Operazioni di importo esiguo, per tali intendendosi quelle intervenute con controparti persone fisiche ovvero con le entità collegate alle stesse, il cui controvalore sia inferiore a euro 100.000.

9.2. Operazioni ordinarie

Non sono soggette alla presente procedura le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e delle società controllate concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato.

In particolare si intendono rientranti nell'ambito dell'attività operativa della Società le seguenti attività:

- attività inerenti l'assunzione di rischi assicurativi, inclusa la riassicurazione e la coassicurazione, ove i premi assicurativi risultino pari a quelli applicati correntemente alla clientela primaria della Società, con riferimento ai contratti assunti senza intermediari;
- risarcimenti effettuati nell'ambito della liquidazione dei sinistri assicurativi;
- accordi aventi ad oggetto l'intermediazione assicurativa;
- accordi aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e la gestione dei beni immobili ad uso strumentale.

In questo caso la Direzione/Divisione o società controllata competente per l'operazione ha l'obbligo di fornire al Gruppo Istruttorio e conservare tutta la documentazione idonea a permettere il riscontro relativamente all'ordinarietà dell'operazione e alle condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Per le operazioni di maggiore rilevanza, in deroga agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob, fermo quanto disposto dall'art. 114, comma 1 del TUF:

- la Società comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- la Società indica nella relazione intermedia di gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob quali tra le operazioni soggette agli obblighi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

9.3. Operazioni compiute dalla Società con società controllate e collegate

Non sono soggette alla presente procedura le Operazioni di maggiore o minore rilevanza con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società.

Si ritiene sussistano interessi significativi di altre parti correlate alla Società qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate controparti nell'operazione.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

La Funzione interessata al compimento dell'operazione o, nel caso si tratti di società controllata o collegata, il Presidente o l'Amministratore Delegato della stessa informa la Funzione Preposta al fine di sottoporre l'operazione al Gruppo Istruttorio per

verificare che l'operazione possa effettivamente essere ricondotta nella categoria delle operazioni esenti nonché l'effettiva insussistenza di interessi significativi.

9.4. Deliberazioni assembleari relative ai compensi

Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano:

- alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.
- alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'art. 2389, terzo comma, del codice civile;
- alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

9.5. Piani di compensi e remunerazioni

Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano:

- ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel precedente articolo 9.4, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, quando, nell'ambito della politica di remunerazione approvata dall'assemblea, previo parere favorevole del Comitato nomine e remunerazioni:
 - (i) la Società ha adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la politica di remunerazione è illustrata in una relazione che viene sottoposta ad approvazione dell'Assemblea;
 - (iv) la remunerazione assegnata è coerente con tale politica.

9.6. Istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza

Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza.

10. CASI DI URGENZA

La Società non si avvale dell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 11, comma 5 del Regolamento Consob.

11. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

La presente procedura si applica anche alle Operazioni compiute con Parti Correlate della Società per il tramite di società controllate.

Pertanto, in particolare, per le Operazioni di minore rilevanza per le quali il Comitato Parti Correlate abbia espresso parere negativo e per tutte le Operazioni di maggiore rilevanza compiute da società controllate con Parti Correlate della Società, la competenza decisionale è rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Per le Operazioni compiute da società controllate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento, i pareri del Comitato Parti Correlate e le deliberazioni degli organi competenti devono recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.

12. INFORMAZIONE AL PUBBLICO

12.1. Operazioni di minore rilevanza compiute in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del TUF Vittoria Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

12.2. Operazioni di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, non escluse dalla presente procedura e da realizzarsi anche tramite società controllate, Vittoria Assicurazioni S.p.A. predispose un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob, che viene messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dall'art. 5, comma 3 del medesimo Regolamento Consob.

Tale documento informativo viene predisposto anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, Vittoria Assicurazioni o le sue controllate concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Consob. In tale ipotesi il documento è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dall'art. 5, comma 4 del Regolamento Consob.

Nei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento Consob la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui ai precedenti punti o sul sito internet di Vittoria Assicurazioni, gli eventuali pareri di amministratori e di esperti indipendenti.

Poiché Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al regime di opt-out di cui agli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti, così come modificato dalla Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni, la Funzione Preposta si assicura che la Società proceda comunque alla predisposizione e alla pubblicazione del documento informativo richiesto dall'art. 5, comma 1 del Regolamento Consob.

12.3. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Univo, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob, e l'indicazione circa l'eventuale pubblicazione del documento informativo in applicazione all'art. 5 del medesimo regolamento;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate.

12.4. Informazione periodica

Vittoria Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, fornisce informazione, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Ai fini di quanto sopra previsto, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere esclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6 del Regolamento Consob, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

12.5. Stoccaggio

Vittoria Assicurazioni S.p.A., contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nell'articolo 5, commi 1,2,5 e 6 del Regolamento Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3 del Regolamento Emittenti.

13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura, in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza nonché nei casi di

comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ALLEGATO 1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Si intendono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Vittoria Assicurazioni ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Vittoria Assicurazioni. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.